Depenalizzazione dei reati: chiarimenti sulla Circolare n. 6/2016 – Min. Lavoro nota n.15764/2016

23 Agosto 2016

Si fa seguito alla Comunicazione Ance del 28 luglio 2016 per informare che il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 15764 del 9 agosto scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle sanzioni amministrative da irrogare ai sensi del D.Lgs n. 8/2016, per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto stesso (6 febbraio 2016).

Il Dicastero, ad integrazione di quanto già comunicato con la precedente circolare n. 6/2016, ha ricordato che agli illeciti commessi anteriormente alla data suddetta vanno applicate, retroattivamente, le nuove sanzioni amministrative, fermo restando che le stesse non potranno avere un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.

Con specifico riferimento alle fattispecie per le quali la pena inizialmente prevista era quantificata in misura proporzionale (es. somministrazione illecita) è stato chiarito che le modalità di calcolo restano quelle già previste per l'originaria pena pecuniaria con l'applicazione, sull'importo ottenuto, della riduzione di cui all'art. 16 della L. n. 689/81.

Inoltre, tenuto conto che al comma 6 dell'art. 1 il decreto stabilisce che nelle ipotesi in cui è prevista "una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000", anche per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto si applica il limite massimo dei 50.000 euro.

Pertanto, nelle ipotesi di somministrazione illecita per le quali è prevista una sanzione pari a 50€ per ogni giornata di lavoro, verrà determinato l'importo complessivo che, anche se superiore, sarà ricondotto al limite massimo previsto (50.000 €).

Nei casi di appalto illecito che coinvolga più soggetti (es. committente e più appaltatori), il limite massimo suddetto sarà calcolato con riferimento a ciascun

appalto.

25587-PRECISAZIONI-Circolare-n.-6-2016.pdfApri